



COMUNE di DRENCHIA
Provincia di Udine

Piano di razionalizzazione delle società
partecipate
(art. 20 comma 2 D.lgs. 175/2016)

Allegato alla Deliberazione Consiliare n. _____

TITOLO I - Introduzione generale

1. Premessa

Dopo il “*Piano Cottarelli*”, con il quale l'allora commissario straordinario alla *spending review* auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio un “*processo di razionalizzazione*” che possa produrre risultati già entro fine 2015.

Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il “*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*”, gli enti locali devono avviare un “*processo di razionalizzazione*” delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il “*processo di razionalizzazione*”:

- a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

2. Piano operativo e rendicontazione

Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Allo stesso è allegata una specifica relazione tecnica.

Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e pubblicato nel sito internet dell'Amministrazione.

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del “*decreto trasparenza*” (d.lgs. 33/2013). Pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l'istituto dell'accesso civico.

I Sindaci e gli altri organi di vertice delle Amministrazioni, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, entro il 31 marzo 2016, hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti.

Anche tale relazione “*a consuntivo*” deve essere trasmessa alla competente Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'Amministrazione interessata.

La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del “*decreto trasparenza*” (d.lgs. 33/2013).

Piano di razionalizzazione delle società

Come sopra precisato la legge di stabilità 2015 individua nel Sindaco e negli altri organi di vertice dell'Amministrazione, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, i soggetti preposti ad approvare il piano operativo e la relazione a consuntivo.

E' di tutta evidenza che l'organo deputato ad approvare tali documenti per gli enti locali è il consiglio comunale. Lo si evince dalla lettera e) del secondo comma dell'articolo 42 del TUEL che conferisce al consiglio competenza esclusiva in materia di “*partecipazione dell'ente locale a società di capitali*”.

Per osservare “*alla lettera*” il comma 612, che sembra voler coinvolgere anche la figura del Sindaco nel processo decisionale, le deliberazioni consiliari di approvazione del piano operativo e della relazione potranno essere assunte “*su proposta*” proprio del sindaco.

3. Attuazione

Approvato il piano operativo questo dovrà essere attuato attraverso ulteriori deliberazioni del consiglio che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni.

Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) “*per espressa previsione normativa*”, le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e “*non richiedono né l’abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria*”.

Il comma 614 della legge 190/2014 estende l’applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563-568-ter della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.

Riassumiamo i contenuti principali di tale disciplina:

➤ (co. 563): le società controllate direttamente o indirettamente dalle PA o da loro enti strumentali (escluse quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le società dalle stesse controllate) possono realizzare processi di mobilità del personale sulla base di accordi tra società senza il consenso del lavoratore. La norma richiede la preventiva informazione delle rappresentanze sindacali e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo.

In ogni caso la mobilità non può mai avvenire dalle società alle pubbliche amministrazioni.

➤ (co. 565) Nel caso di eccedenze di personale, nonché qualora l’incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti, le società inviano un’informativa preventiva alle rappresentanze sindacali ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. Tale informativa reca il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica.

➤ (co. 566) Entro dieci giorni, l’ente controllante procede alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell’ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali.

➤ (co. 567) Per la gestione delle eccedenze di personale, gli enti controllanti e le società possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali per realizzare trasferimenti in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società, dello stesso tipo, anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.

Piano di razionalizzazione delle società

➤ (co. 568-bis) Le amministrazioni locali e le società controllate direttamente o indirettamente beneficiano di vantaggi fiscali se procedono allo scioglimento o alla vendita della società (o dell’azienda speciale) controllata direttamente o indirettamente. Nel caso di scioglimento, se è deliberato entro il 6 maggio 2016 (24 mesi dall’entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014) atti e operazioni in favore di pubbliche amministrazioni in conseguenza dello scioglimento sono esenti da imposte. L’esenzione si estende a imposte sui redditi e IRAP. Non si estende all’IVA, eventualmente dovuta. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Se lo scioglimento riguarda una società controllata indirettamente:

- le plusvalenze realizzate in capo alla controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta;
- le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.
- Nel caso della cessione del capitale sociale, se l'alienazione delle partecipazioni avviene ad evidenza pubblica deliberata entro il 6 maggio 2015 (12 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014), ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi. L'evidenza pubblica, a doppio oggetto, riguarda sia la cessione delle partecipazioni che la contestuale assegnazione del servizio per cinque anni. In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30% deve essere riconosciuto il diritto di prelazione.

4. Finalità istituzionali

La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di *“costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società”*.

È sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

5. Le novità del d. lgs. 175/2016

Il D.Lgs. 175 del 19.08.2016 - “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” - all'art. 20 comma 1 così recita: “le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione”, fissando, al comma 3 del medesimo articolo, il termine del 31.12 di ogni anno, il termine per l'assunzione del piano.

Il piano di razionalizzazione, corredato di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

All'art. 4 il Testo Unico stabilisce che le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali

Entro tali limiti le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle seguenti attività sotto indicate:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

L'Ente ha effettuato la revisione straordinaria delle partecipazioni ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 175/2016 con deliberazione consiliare n. 36 del 29.09.2017.

TITOLO II – Le partecipazioni dell’ente

1. Le partecipazioni societarie di primo livello

Il Comune di Drenchia partecipa al capitale delle seguenti società:

Partecipazioni dirette:

CAFC SpA

Ragione sociale	CAFC SpA
Indirizzo	Viale Palmanova 192, Udine
Forma giuridica	Società per Azioni
Misura della partecipazione	n. azioni 5.349 valore nominale € 276.275,85 % partecipazione 0,6802
Attività svolta / servizio pubblico affidato	Gestione del servizio idrico integrato, suddiviso nei segmenti: acquedotto, fognatura e depurazione.

Con delibera consiliare n. 26 del 20.08.2016 il Comune ha approvato la fusione per incorporazione di Carniacque S.p.A. in CAFC S.p.A.

Il rapporto di concambio delle azioni (numero di azioni di CAFC S.p.A. assegnate ai soci di Carniacque S.p.A.) risulta pari a 0,0247340, con intervallo di oscillazione compreso tra i valori di 0,0228769 e 0,0271017, così come concordato fra le parti; dà atto dell’obbligatoria verifica di congruità del valore di cui sopra da parte dell’esperto nominato dal Tribunale come da art. 2501sexies C.C.

Il Consorzio per l’Acquedotto del Friuli Centrale fu costituito nel 1931 da 14 Comuni del Medio Friuli, lungimiranti nell’intuire l’importanza di un moderno servizio di rifornimento dell’acqua per lo sviluppo del territorio in cui, all’epoca, l’economia rurale rivestiva un ruolo centrale.

La costruzione di un acquedotto, quindi, rappresentò un modo per rendere disponibile l’acqua per i vari usi, economici e civili.

L’anno 1950 costituì il primo, rilevante momento per lo sviluppo dell’acquedotto del Friuli Centrale con l’inserimento dell’Azienda nel programma decennale nazionale delle opere pubbliche straordinarie.

Quando, in seguito, nell’anno 1963, venne costituita la regione a statuto speciale del Friuli Venezia Giulia, l’Azienda intensificò le scelte di sviluppo, espandendosi e consolidandosi sui territori serviti.

Dopo il sisma del 1976, terminata l’emergenza e ripristinata la funzionalità della rete, ripresero i programmi espansivi e di miglioramento delle infrastrutture quali l’entrata in funzione della centrale di telecontrollo di Molino del Bosso (località che si trova al confine tra i territori comunali di Artegna, Buja e Gemona del Friuli) e la costruzione della centrale di captazione e pompaggio con serbatoio di invaso a Fauglis di Gonars.

Nel 2000 la trasformazione in Società per Azioni (da Consorzio per l'Acquedotto del Friuli Centrale a CAFC S.p.A.) e la conseguente trasformazione in Società di gestione dell'integro Servizio Idrico Integrato (acquedotto, fognatura e depurazione).

Oggi, a distanza di molti anni dalla sua costituzione, il CAFC S.p.A. è una delle maggiori società di servizi pubblici della Regione FVG, grazie anche ai recenti processi di incorporazione delle attività del Consorzio Depurazione Laguna (bassa friulana) e, soprattutto, del ramo acqua Città di Udine di AMGA S.p.A. con 83 Comuni Soci e la Provincia di Udine ed una rete infrastrutturale di grandi dimensioni, per la gestione del Servizio Idrico Integrato CAFC S.p.A. rappresenta un'eccellenza nei servizi di pubblica utilità.

Dati di bilancio (espressi in €):

2011	2012	2013	2014	2015	2016
Risultato d'esercizio					
2.611.659,00	2.723.398,00	3.976.528,00	2.564.509,00	5.469.232,00	7.122.219,00
Fatturato					
(dato non rilevante)	(dato non rilevante)	43.411.169,00	43.665.084,00	54.135.726,00	50.737.129,00

Ai fini della valutazione, vanno tenuti conto gli ultimi 5 anni per il risultato d'esercizio e gli ultimi 3 anni per il fatturato.

Numero di dipendenti > Numero dei componenti dell'organo di amministrazione

Costo del personale: € 11.097.460,00 (bilancio 2016)

Compensi dei componenti dell'organo di amministrazione: € 31.440,96

Numero dei componenti dell'organo di controllo: 3

2. Altre partecipazioni e associazionismo

Per completezza, si precisa che il Comune di Drenchia partecipa ai seguenti Enti/Organismi:

Albergo diffuso Valli del Natisone

Ragione sociale	Albergo diffuso Valli del Natisone
Indirizzo	Frazione Clodig 11, Grimacco (Ud)
Forma giuridica	Società cooperativa
Codice fiscale e/o partita IVA	02363700309
Misura della partecipazione	5,22%
Attività svolta / servizio pubblico affidato	(ricezione turistica)

L'“albergo diffuso” è una tipologia di recente diffusione in Italia ed Europa, nata dall'idea di utilizzo a fini turistici delle case vuote ristrutturate coi fondi del post terremoto del Friuli (1976). Il modello di ospitalità “albergo diffuso” è stato messo a punto da Giancarlo Dall'Ara, docente di marketing turistico ed è stato riconosciuto in modo formale per la prima volta in Sardegna con una normativa specifica che risale al 1998. – La progressiva e costante diffusione dell'“albergo diffuso” è dovuta principalmente all'attenzione di una parte della domanda turistica ai contenuti di sostenibilità e rispetto dell'ambiente proposte da alcuni luoghi di soggiorno. È in questo contesto che va collocata la natura propria di tale tipologia ricettiva. La naturale collocazione, pertanto, dell'“albergo diffuso”, riferendosi ad un modello ampio ed elastico definibile come “paese albergo”, vede privilegiare i piccoli centri storici ed i borghi e nuclei di antica formazione o gli insediamenti rurali o montani, pur non escludendo la validità di soluzioni legate a singole presenze significative in contesti diversamente urbanizzati.

Risultato di esercizio				
2012	2013	2014	2015	2016
0,00	3.368,00	4.654,00	(dato in attesa di comunicazione)	(dato in attesa di comunicazione)

La “partecipazione” non comporta alcun onere di spesa per l'Ente.

Va sottolineato, vista anche la difficile situazione delle Valli, il ruolo strategico svolto dall'Ente per lo sviluppo economico del territorio.

Consulta d'ambito per il servizio idrico integrato Centrale Friuli

Ragione sociale	Consulta d'ambito per il servizio idrico integrato Centrale Friuli
Indirizzo	Viale Europa Unità 141, Udine
Forma giuridica	Consorzio – Ente
Codice fiscale e/o partita IVA	94100270308 / 02582810301
Misura della partecipazione	0,13%
Attività svolta / servizio pubblico affidato	Gestione del servizio idrico integrato (raccolta, trattamento e fornitura d'acqua; gestione delle reti fognarie)

L'Ambito Territoriale Ottimale Centrale Friuli è stato individuato con L.R. 23 giugno 2005 n° 13 e si è formalmente costituito in data 18 ottobre 2006.

La forma di aggregazione scelta è quella del consorzio di funzioni tra Enti Locali costituito dai 136 Comuni della Provincia di Udine e dall'Amministrazione Provinciale stessa, con compiti di programmazione, organizzazione e controllo sull'attività di gestione del Servizio Idrico Integrato.

Il territorio di competenza, coincidente con quello della Provincia di Udine, si estende per 4.905 km², mentre la popolazione residente è di 538.311 abitanti.

Tra le funzioni principali dell'AATO Centrale Friuli si annoverano:

- scelta del modello organizzativo e gestionale del Servizio Idrico Integrato (SII);
- definizione dei contenuti e approvazione dei contratti di servizio per la gestione del SII;
- espletamento delle procedure di affidamento del SII e instaurazione dei relativi rapporti;
- organizzazione dell'attività di ricognizione delle opere esistenti di adduzione, distribuzione, fognatura e depurazione;
- definizione del programma degli interventi, del piano finanziario e del connesso modello gestionale e organizzativo per la gestione integrata del servizio;
- aggiornamento annuale del programma degli interventi e del piano finanziario a seguito di specifica attività di controllo della gestione e della qualità del servizio erogato;

determinazione della tariffa del SII.

La funzione dell'Autorità è quindi particolarmente complessa ed ha come obiettivo principale quello di tutelare la risorsa idrica, garantendo al tempo stesso una gestione del servizio efficiente, efficace ed economica con la copertura integrale di tutti i costi di gestione e di investimento.

Risultato di esercizio				
2012	2013	2014	2015	2016
-407.825,84	41.674,00	75.551,68	13.435.782,16	4.842.411,13

La “partecipazione” non comporta alcun onere di spesa per l’Ente.

Attualmente nell’Ambito Territoriale Ottimale Centrale Friuli operano i seguenti gestori salvaguardati:

CAFC S.p.A. nei comuni di: Aiello del Friuli, Aquileia, Artegn, Attimis, Bagnaria Arsa, Basiliano, Bertolo, Bicinicco, Buia, Camino al Tagliamento, Campofornido, Campolongo Tapogliano, Carlino, Cassacco, Castions di Strada, Cervignano del Friuli, Chiopris-Viscone, Codroipo, Colloredo di Monte Albano, Coseano, Dignano, **Drenchia**, Faedis, Fagagna, Fiumicello, Flaibano, Forgaria nel Friuli, Gemona del Friuli, Gonars, Grimacco, Latisana, Lestizza, Lignano Sabbiadoro, Lusevera, Magnano in Riviera, Majano, Marano Lagunare, Martignacco, Mereto di Tomba, Mortegliano, Moruzzo, Muzzana del Turgnano, Nimis, Osoppo, Pagnacco, Palazzolo dello Stella, Palmanova, Pasian di Prato, Pocenia, Porpetto, Povoletto, Pozzuolo del Friuli, Precenico, Prepotto, Pulfero, Ragogna, Reana del Rojale, Rive d’Arcano, Rivignano Teor, Ronchis, Ruda, San Daniele del Friuli, San Giorgio di Nogaro, San Leonardo, San Vito al Torre, San Vito di Fagagna, Santa Maria la Longa, Savogna, Sedegliano, Stregna, Taipana, Talmassons, Tarcento, Tavagnacco, Terzo d’Aquileia, Torreano, Torviscosa, Treppo Grande, Tricesimo, Udine, Varmo, Villa Vicentina, Visco.

CARNIACQUE S.p.A. nei comuni di: Amaro, Ampezzo, Arta Terme, Bordano, Cavazzo Carnico, Cercivento, Chiusaforte, Comeglians, Dogna, Enemonzo, Forni Avoltri, Forni di Sopra, Forni di Sotto, Lauco, Ligosullo, Malborghetto Valbruna, Moggio Udinese, Montenars, Ovaro, Paluzza, Paularo, Pontebba, Prato Carnico, Preone, Ravaschetto, Raveo, Resia, Resiutta, Rigolato, Sauris, Socchieve, Sutrio, Tarvisio, Comune, Tolmezzo, Trasaghis, Treppo Carnico, Venzone, Verzegnis, Villa Santina, Zuglio.

(CAFC e Carniacque sono fuse in un’unica società: vengono qui riportate in modo distinto solo per ricordare le aree originarie dove operavano)

ACQUEDOTTO POIANA S.p.A. nei comuni di: Buttrio, Cividale del Friuli, Corno di Rosazzo, Manzano, Moimacco, Pavia di Udine, Pradamano, Premariacco, Remanzacco, San Giovanni al Natisone, San Pietro al Natisone, Trivignano Udinese.

Si precisa che quest’ultime sono escluse dall’analisi in questione, in quanto la loro forma giuridica non rientra nell’ambito di interesse. Vengono citate nella presente relazione solo per completezza espositiva.

3. Le partecipazioni societarie di secondo livello

CAFC Spa detiene delle partecipazioni in altre società: ciò configura una partecipazione di secondo livello per il Comune di Drenchia.

In particolare CAFC detiene:

FRIULAB SRL – 81,40%

sede: Via del Cotonificio 60 – Udine

Si occupa di analisi chimico-fisiche, batteriologiche, tossicologiche, e microbiologiche delle acque, dei rifiuti, dei fanghi, e dei residui solidi, analisi ecotossicologiche delle acque reflue, indicatori biologici della qualità ambientale, analisi della microfauna e dei batteri filamentosi nei fanghi di depurazione, e analisi microbiologiche delle superfici.

Non appartiene ad alcun gruppo ma l'attività di direzione e coordinamento è esercitata da CAFC SpA.

CONSORZIO ZIAC – 0,08849%

sede: via Pradamano 2 - Udine

Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Zona dell'Aussa - Corno

Con Delibera della Giunta Regionale n. 2283 del 13 novembre 2015 è stato disposto lo scioglimento e la liquidazione dell'Ente.

BANCA DI UDINE – 0,00040%

sede: Viale Tricesimo 85 – Udine

BANCA POPOLARE DI CIVIDALE – 0,0492%

sede: via se. Guglielmo Pellizzo 8-1 – Cividale del Friuli

TITOLO III – Revisione straordinaria delle partecipazioni

CAFC SpA

Ai fini della revisione straordinaria in oggetto si rileva che:

- La società NON ha avviato procedure per la quotazione di azioni o strumenti finanziari
- NON si tratta di società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 comma 4 lett. a) d.lgs. 175/16)
- NON si tratta di società contenuta nell'allegato A al d.lgs. 175/16
- L'attività svolta in favore dell'Amministrazione riguarda la produzione di un servizio di interesse generale ai sensi dell'art. 4 c. 2 lett. a) del d.lgs. 175/16
- La società NON svolge attività analoghe a quelle svolte da altre società (art. 20 c. 2 lett. c) del d.lgs. 175/16)
- NON si rileva la necessità di contenere i costi di funzionamento (art. 20 c. 2 lett. f) del d.lgs. 175/16)
- NON si rileva la necessità di un'aggregazione societaria (art. 20 c. 2 lett. g) del d.lgs. 175/16)
- NON si tratta di "Holding pura"
- È una società in house e nel suo statuto è in corso di adeguamento per quanto riguarda i limiti sul fatturato

CAFC S.p.A. persegue un costante processo di efficienza relativo alla razionalizzazione dei costi secondo le direttive di CATO Centrale Friuli e di AEEGSI (Autorità Energia Elettrica Gas e Servizio Idrico), l'Autorità di regolazione Nazionale.

I costi del personale per l'anno 2015 e 2016 sono inferiori al 25% dei costi operativi.

Il costo dell'organo amministrativo per il 2015 e 2016 non hanno superato nel loro complesso l'80% di quello del 2013 ai sensi dell'art. 4, cc. 4 e 5 D.L. del 95/2012.

Per quanto riguarda le altre partecipazioni detenute dall'Ente, va considerato che:

Albergo diffuso Valli del Natisone

La particolare forma societaria che lo caratterizza è prevista da una specifica normativa regionale.

Le motivazioni per il mantenimento della partecipazione derivano dall'assenza di costi per il Comune e dal ruolo strategico svolto nella possibilità di sviluppo economico di territori svantaggiati.

Consulta d'ambito per il servizio idrico integrato Centrale Friuli

Le motivazioni per il mantenimento della partecipazione derivano dall'assenza di costi per il Comune e che l'attività svolta in favore dell'Amministrazione riguarda la produzione di un servizio di interesse generale ai sensi dell'art. 4 c. 2 lett. a) del d.lgs. 175/16.

TITOLO IV - Riepilogo e conclusioni.

L'esito della presente ricognizione pertanto rileva il mantenimento senza interventi delle partecipazioni societarie detenute dall'Ente

Tempi di attuazione delle azioni previste nel piano: il piano non prevede azioni.

Modalità di attuazione indicate per singole azioni:

- a) mantenimento partecipazione in essere;
- b) richiamo generale ai poteri di vigilanza del Comune sulle società nell'ottica di un contenimento dei costi di funzionamento.

Dettaglio dei risparmi da conseguire: nessun riflesso sul bilancio del Comune di risparmi conseguibili dalla razionalizzazione non contenendo lo stesso alcuna spesa riferibile alle società.

**IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
ED ECONOMICO FINANZIARIA
dott.ssa Martina Costini**